

CORTE DI GIUSTIZIA UE/Sentenza autorizza a impugnare ordini di informazioni

# Inchieste fiscali, più garanzie

## Il contribuente può ricorrere contro richieste di dati

DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**P**iù garanzie per i contribuenti sotto inchiesta fiscale, legittimati a ricorrere contro le richieste di informazioni: a riconoscerlo la Corte Ue con la sentenza nelle cause riunite C-245/19 Stato lussemburghese/B. e C-246/19 Stato lussemburghese/B., che ha chiarito come il diritto a un ricorso effettivo sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone di permettere alle persone destinatarie di un ordine di informazioni da parte dell'amministrazione, nel contesto di una procedura di cooperazione tra Stati membri, di formare un'impugnazione diretta contro tale richiesta. E se è pur vero che la stessa Carta riconosce la possibilità, per superiori esigenze, di limitare tali diritti, il contenuto essenziale dovrà esserne comunque rispettato, il che si traduce - precisa la Corte - nella previsione quantomeno di altre vie di ricorso che permettono ai cittadini sotto accertamento fiscale e ai terzi interessati dalle informazioni in causa di ottenere un controllo incidentale.

Il caso. La pronuncia trae origine da due richieste di scambio di informazioni avanzate dall'amministrazione fiscale spagnola, nel contesto di un'indagine fiscale riguardante una persona fisica residente in Spagna, in seguito alle quali il direttore dell'amministrazione fiscale lussemburghese aveva ordinato a società e banca coinvolte di fornire informazioni riguardanti conti e attività finanziarie del contribuente.

Ma quest'ultimo non si è conformato alla richiesta, e seppur la legge del Lussemburgo non ne prevedesse un'impugnazione diretta, ha proposto al Tribunale amministrativo domanda di annullamento, trovando accoglimento proprio sulla base dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che sancisce il diritto a un ricorso effettivo per tutti coloro i cui diritti e libertà garantiti dal diritto eurocomunitario siano stati violati. Lo Stato lussemburghese ha così proposto ricorso avverso tali sentenze dinanzi alla Corte amministrativa, la quale ha però deciso di adire la Corte di giustizia per l'interpretazione della suddetta norma.

La sentenza. Dunque, la Corte ha ritenuto la normativa nazionale non conforme al dettato europeo, in quanto consentiva un ricorso del contribuente solo nel caso in cui avesse violato l'ordine, e

avesse per tal ragione ricevuto una sanzione. Al contrario, la Corte ha evidenziato che un cittadino non deve essere obbligato a violare una norma o un obbligo giuridico, né essere passibile della relativa sanzione per tale violazione, per poter avere accesso a un organo giurisdizionale competente a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà protetti dall'Unione, e, a tal fine, a considerare qualsiasi questione di diritto o di fatto pertinente ai fini della soluzione della controversia, essendo questa l'essenza del diritto a un ricorso effettivo sancito dal suddetto art. 47. Ciò detto, la Corte tiene però a una precisazione: attenzione, perché una richiesta di informazione può validamente essere avanzata «per categoria», invece che avere a oggetto informazioni precise, ogniquale l'indicazione di criteri di collegamento personali, temporali e materiali consentano di stabilire il loro carattere «presumibilmente pertinente» con l'indagine e il contribuente destinatario della stessa.

© Riproduzione riservata

VADEMECUM DEI GIUDICI SUL BILANCIAMENTO CON LA PRIVACY

## Sicurezza nazionale controllata

Sicurezza nazionale controllata. Le serie minacce all'ordine pubblico autorizzano raccolte generali o mirate di dati, compreso l'indirizzo IP degli apparati elettronici. Ma ci vogliono garanzie per i cittadini: tempi limitati e controllo giudiziario o di un'autorità amministrativa imparziale. A studiare il bilanciamento tra privacy e sicurezza è la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 6/10/2020, resa nelle cause C-623/17, C-511/18, C-512/18 e C-520/18.

La sentenza rappresenta un vademecum che risponde al quesito a quanta privacy il cittadino debba rinunciare per ottenere di vivere sicuro e protetto. La sentenza esprime un principio: raccolta e conservazione dei dati per scopi di giustizia e sicurezza nazionale devono fare i conti con la normativa sulla privacy e, quindi, con la direttiva sulla privacy elettronica (2002/58). Più in dettaglio, innanzitutto la Corte spiega che la direttiva 2002/58 preclude alle legislazioni nazionali di prescrivere ai provider di servizi di comunicazione elettronica di realizzare un massivo e indiscriminato conferimento dei dati di traffico e di localizzazione alle forze di sicurezza e ai servizi di intelligence per scopi di sicurezza nazionale. Così come sono precluse le massive e indiscriminate raccolte e conservazioni dei dati quali misure preventive. Allo stesso modo, prosegue

la sentenza, è precluso alle legislazioni nazionali di prescrivere ai provider di accesso pubblico a internet e agli hosting provider di conservare in via massiva e indiscriminata i dati personali. Peralto, la Corte ritiene che una imminente e concreta minaccia alla sicurezza nazionale non preclude il ricorso a un ordine impartito ai provider di comunicazioni elettroniche di conservate anche in via generale e complessiva i dati di traffico e geolocalizzazione, purché ciò avvenga per un tempo limitato e la decisione, che autorizza la conservazione, sia soggetta al controllo vincolante di un organo giudiziario o di un organo amministrativo indipendente. È possibile, nei casi di seria minaccia, anche la analisi automatizzata di dati di traffico e geolocalizzazione. È lecita anche la conservazione di dati selezionati su basi non discriminatorie. Altrettanto è possibile la conservazione degli indirizzi IP degli strumenti utilizzati, ma per un tempo definito dalla necessità delle finalità di sicurezza. Lecita anche la raccolta dell'identità degli utenti, senza limiti di tempo.

È legittima, poi, la conservazione mirata, in relazione ad esigenze specifiche relative a crimini commessi o di probabile prossima commissione. Il via libera condizionato vale anche per raccolta di dati in tempo reale, purché concerna persone nei confronti dei quali ci sono motivi sospetti di coinvolgimento in attacchi terroristici, previo vaglio dell'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente. Infine, è lasciato all'autonomia legislativa dei singoli stati la disciplina della utilizzabilità nei processi contro persone indagate e imputate delle informazioni raccolte e conservate con la data retention delle comunicazioni elettroniche. Secondo il Garante della privacy, la Corte Ue ha confermato quanto sostenuto dal Garante stesso e cioè che le esigenze di sicurezza nazionale non legittimano, per sé sole, la conservazione indiscriminata dei dati delle comunicazioni elettroniche.

Antonio Ciccio Messina

© Riproduzione riservata

IN EDICOLA CON

**GUIDA GIURIDICA**

**Italia Oggi**

8,90 euro\*

**La riforma del no profit**

**Il terzo settore dopo il RUNTS**

Il nuovo Registro unico del terzo settore  
Iscrizione, modificazione e cancellazione  
Le modifiche degli statuti degli enti  
Ets, Onlus, Aps, Odv, Fondazioni, enti religiosi  
Il regime civilistico, contabile e fiscale

In collaborazione con **everrim**  
consorzio soci finanziari

Disponibile anche sul sito  
[www.classabbonamenti.com](http://www.classabbonamenti.com)

## Vaccini di rigore a over 65

### Ko l'ordinanza del Lazio

Annullata l'ordinanza (Z00030/2020) della Regione Lazio che stabiliva l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale e pneumococcica per gli over 65 e per tutto il personale sanitario, pena la temporanea inidoneità al lavoro per il personale sanitario e per le persone ultra 65 anni l'impossibilità di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione. A deciderlo è stato il Tar del Lazio con due sentenze analoghe, la numero 10047 e 10048 del 29 settembre 2020, pubblicate il 2 ottobre 2020. Nello specifico il Tar Lazio ha osservato come inibendo l'accesso al lavoro al personale medico che non si sottopone alla suddetta vaccinazione antinfluenzale, si violerebbe altresì la competenza statale a dettare principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. Poi in merito all'obiettivo dell'ordinanza di alleggerire il peso sulle strutture ospedaliere, il Tar ha osservato come esistono anche altre strade per evitare il decongestionamento delle strutture sanitarie, strade tutte che ben potrebbero rientrare nell'alveo delle competenze regionali costituzionalmente accordate come, ad esempio, il potenziamento dell'attività di tracciamento, l'intensificazione dei tamponi e il concreto sviluppo della medicina di prossimità. Infine il Tar ha ritenuto che l'ordinanza andasse oltre le competenze attribuite alla regione. Infatti, se è vero che la normativa emergenziale in materia di Covid-19 autorizza le regioni a elaborare misure maggiormente restrittive rispetto a quelle statali, questa possibilità è circoscritta ad ambiti di settori ed aree tematiche precise alle quali non appartiene la tematica delle vaccinazioni obbligatorie.

Pasquale Quaranta

© Riproduzione riservata